

AMAG RETI IDRICHE S.P.A.

Capitale sociale Euro 100.000,00
Sede legale: Via Damiano Chiesa, 18
15121 Alessandria
Telefono 0131 283611, fax 0131 267220
Pec: amagretiidriche@legalmail.it
Registro imprese, codice fiscale, partita IVA: 02525300063
Web: www.gruppoamag.it



OGGETTO: Servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di nr. 15 automezzi - CIG 6939889193

QUESITO NR. 5 del 30/03/2017

Con riferimento alla procedura in oggetto, un concorrente ha posto il seguente quesito:

Art 10 del Capitolato Prestazionale. – COPERTURA ASSICURATIVA E GESTIONE SINISTRI

RINUNCIA ALLA RIVALSA - si chiede di confermare che le rinunce alla rivalsa da intendersi incluse nelle coperture assicurative sono le seguenti; si chiede se è possibile sostituire il paragrafo relativo alla rinuncia alla rivalsa come segue:

- 1. Rinuncia al diritto di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei casi di guida con patente scaduta, per la quale il conducente abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, la compagnia eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.*
- 2. Rinuncia al diritto di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei casi veicolo guidato da: persone in stato di ebrezza o sotto l'influenza di sostanza stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcol) e 187 (guida sotto l'influenza di sostanza stupefacenti) D.L. n. 285 del codice della strada , relativo regolamento e s.m.i.*
- 3. Rinuncia alla rivalsa per danni subiti da trasportati se il trasporto è avvenuto ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di autorizzazione alla guida e di quanto riportato sulla carta di circolazione di ciascun veicolo al punto (S.1). Non è infatti eticamente e praticamente possibile estendere la rinuncia alla rivalsa per qualsivoglia motivazione, si chiede pertanto la correttezza interpretativa della restrizione alle casistiche soprariportate.*

Risposta

L'art. 10 del Capitolato Prestazionale è modificato come segue:

Ogni polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti di AMAG RETI IDRICHE SPA e/o del conducente, con le seguenti parziali deroghe:

- a. Rinuncia al diritto di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei casi di guida con patente scaduta, per la quale il conducente abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, la compagnia eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.
- b. Rinuncia al diritto di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei casi di veicolo guidato da persone in stato di ebrezza o sotto l'influenza di sostanza stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcol) e 187 (guida sotto l'influenza di sostanza stupefacenti) D.L. n. 285 del codice della strada , relativo regolamento e s.m.i.
- c. Rinuncia alla rivalsa per danni subiti da trasportati per trasporto non conforme alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione di ciascun veicolo

Alessandria, 31/03/2017

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.ssa Ivana Stefani